



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 561

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

I° TURNO TRIANGOLARI/ABBINAMENTI

DATA GIORNATA	GIRONE: AE		
1/02/25 1/A ITTIRI SPRINT	CLUB SPORT ROMA	0 - 6 (*)	
	GIRONE: AH		
DATA GIORNATA	ATHLETIC CLUB PALERMO ASD	5 - 4	
2/02/25 1/R CALCIO SANGIOVANNESE			
(*) vedi delibere G.S.			

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 05/02/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 01-02/02/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 2/2025 ITTIRI SPRINT - CLUB SPORT ROMA

Il Giudice sportivo,
rilevato dagli atti ufficiali di gara che:
l'incontro in oggetto non è stato disputato per impraticabilità del rettangolo di gioco dovuto all'ingente presenza di acqua meteorica sul rettangolo di gioco proveniente dal soffitto del palazzetto che rendeva impossibile l'effettuazione in sicurezza dell'incontro. Tale situazione persisteva nonostante il tentativo da parte della Società ospitante di ripristinare le condizioni normali di gioco,



senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili. Rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l'esistenza di copiosa acqua piovana all'interno del rettangolo di giuoco, che lo rendeva impraticabile ed impediva il regolare svolgimento della gara;

nel Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2024/2025, al paragrafo A/19 FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA MASCHILE - FEMMINIL riservata alle Società regionali vincenti la Coppa Regionale è stata espressamente prevista "l'obbligatorietà di disputare le predette Fasi Nazionali riservate alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile, in campo coperto".

Nel Com. Uff. n. 383, Stagione Sportiva 2024/2025, al paragrafo A/19 FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA MASCHILE - FEMMINIL riservata alle Società regionali vincenti la Coppa Regionale è stata espressamente prevista "l'obbligatorietà di disputare le predette Fasi Nazionali riservate alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile, in campo coperto"

l'art.34 del Regolamento della L.N.D. in riferimento all'attività nazionale svolta nell'ambito della Divisione del Calcio a Cinque statuisce che "Gli impianti Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" della Divisione ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge."

nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell'arbitro, che i problemi di infiltrazione di acqua piovana verificatisi prima dell'inizio della gara, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l'incolumità e l'integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a non dare inizio all'incontro per impraticabilità del terreno di gioco. che la Società ospitante non ha fatto pervenire al riguardo un preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una causa di Forza Maggiore; P.Q.M.

visto l'art.10 comma 1 del C.G.S., l'art.60 N.O.I.F., l'art. 34 del Regolamento della L.N.D., il C.U. N. 1 della Divisione Calcio a Cinque del 1° luglio 2024 ed il C.U. N. 383 della Divisione Calcio a Cinque del 20 dicembre 2024, ritiene la Società ITTIRI SPRINT responsabile oggettivamente della mancata disputa dell'incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.

Gara del 1/ 2/2025 ITTIRI SPRINT - CLUB SPORT ROMA

Ricorso proposto dalla Società: CLUB SPORT ROMA

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società CLUB SPORT ROMA avverso l'esito della gara in oggetto osserva: Con il ricorso depositato in data 03/02/2025 la CLUB SPORT ROMA ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse disposta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della squadra avversaria per la mancata disputa dell'incontro. Rilevato che il deposito del ricorso proposto dalla società CLUB SPORT ROMA non è pervenuto nelle modalità e nel rispetto dei termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 144/A del 09/01/2025 (richiamato anche nel C.U.440 del



10/01/2025 della Divisione Calcio a Cinque) per le gare delle Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2024/2025) che tassativamente ha statuito che "per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini;

1) per i procedimenti di prima istanza presso il Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;"

Considerato che il ricorso è stato depositato ad opera del ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata, presso la Segreteria del Giudice Sportivo alle ore 12:04 e dunque tardivamente rispetto ai termini abbreviati di cui al predetto C.U. 144/A della F.I.G.C. Ritenuto che i termini procedurali sono inderogabili e che il deposito tempestivo del ricorso costituisce una condizione procedurale necessaria ed inderogabile per la pronuncia, e che in caso di inosservanza è preclusa all'organo giudicante ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

decide:

a) di respingere il ricorso dichiarandolo irricevibile, provvedendo come da separata delibera l'omologazione dell'incontro: ITTIRI SPRINT / CLUB SPORT ROMA;

b) la tassa di reclamo viene addebitata.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE (diffida)

PERRUCCI ANGELA

(CALCIO SANGIOVANNESE)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(**Avv. Massimiliano De Renzis**)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 20 **Febbraio 2025** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: **IT 79 B010 3003 2530 0001 0245 739** intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.”

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: **IT73R0100503309000000010000.**

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 04/02/2025

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Stefano Castiglia